MODIFICHE AI COMPITI, ALL'ORDINAMENTO ED ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Art. 45

Qualifiche del personale ausiliario tecnico

Articolo abrogato dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 267.

Abrogato dal 18 agosto 1993 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Estremi	Legge 7 agosto 1973, n. 519
Titolo	V — Ordinamento delle carriere
Capo	IV — Carriera del personale ausiliario tecnico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ai-compiti-all-ordinamento-ed-alle-strutture-dell-istituto/art-45-qualifiche-del-personale-ausiliario-tecnico/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it